



PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO

Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del *28 marzo 2017* con deliberazione n.14

Adottato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del *4 aprile 2017* con deliberazione n.1

Modificato dal Consiglio Provinciale nella seduta del *30 settembre 2021* con deliberazione n.41

Publicato all'Albo online dal 6 ottobre al 4 novembre 2021

In vigore dal 5 novembre 2021

INDICE

PARTE I: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1-	Principi generali	4
Art. 2-	Principi ispiratori	5
Art. 3-	Popolazione e territorio	5
Art. 4-	Servizi Pubblici	6
Art. 5-	Rapporti con Regione, Comuni, Unioni e altri Enti	6
Art. 6-	Gonfalone e stemma	7
Art. 7-	Pari Opportunità	7
Art. 8-	Indirizzi operativi	7

Titolo II **FUNZIONI, COMPITI, ZONE OMOGENEE E FORME DI INTERVENTO**

Art. 9-	Le funzioni della Provincia	8
Art.10-	Compiti di programmazione	8
Art.11-	Articolazione zone omogenee e competenze	9
Art.12-	Collaborazione con altre Province	9
Art.13-	Collaborazione con i Comuni	10
Art.14-	Revisione dello Statuto	10
Art.15-	Regolamenti	10

Titolo III **ORGANI**

Art.16-	Organi della Provincia	11
Art.17-	Elezione del Consiglio	11
Art.18-	Ruolo e Diritti dei Consiglieri	11
Art.19-	Decadenza e dimissioni dei consiglieri	12
Art.20-	Articolazioni del Consiglio Provinciale	12
Art.21	Presidenza del Consiglio	13
Art.22-	Gruppi Consiliari	13
Art.23-	Conferenza Capigruppo	14
Art.24-	Commissioni Consiliari	14
Art.25-	Commissione Pari Opportunità	15
Art.26-	Competenze del Consiglio	15
Art.27-	Nomine di competenza del Consiglio	16
Art.28-	Convocazione del Consiglio	16
Art.29-	Processi verbali delle deliberazioni	16
Art.30-	Rappresentanza presso enti, aziende ed istituzioni	17
Art.31-	Assemblea dei Sindaci, composizione e competenze	17
Art.32-	Convocazione e lavori	17
Art.33-	Il Presidente della Provincia	18
Art.34-	Vicepresidente e consiglieri delegati	19
Art.35-	Decadenza, sostituzione, revoca e dimissioni del Presidente	20

Titolo IV
ORGANIZZAZIONE, UFFICI E PERSONALE

Art.36-	Segretario Generale	20
Art.37-	Vice Segretario Generale	21
Art.38-	Dirigenti	21
Art.39-	Rappresentanza processuale	21
Art.40-	Nomina e revoca amministratori in Enti strumentali	22
Art.41-	Accordi di programma	22

PARTE II: ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art.42-	Contabilità e bilancio	22
---------	------------------------	----

Titolo II
FINANZA E CONTABILITA'

Art.43-	Controllo di Gestione	22f
Art.44-	Controllo interno	23
Art.45-	Revisori dei conti	23
Art.46-	Demanio e Patrimonio	24

PARTE III: INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.47-	Principi	24
Art.48-	Partecipazione popolare	24

Titolo II
TRASPARENZA E ACCESSO

Art.49-	Diritto di accesso agli atti e accesso civico	25
Art.50-	Referendum	25
Art.51-	Entrata in vigore	26

PARTE I: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Principi generali

1 La Provincia di Mantova, ente territoriale di area vasta, rappresenta la comunità del territorio; ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

2. La Provincia cura gli interessi e promuove lo sviluppo sostenibile del proprio territorio nel prioritario rispetto dell'ambiente, coi propri valori, vocazioni e costumi, nel rispetto della persona, delle sue fondamentali libertà civili, economiche, politiche e religiose, del suo ruolo prioritario nell'organizzazione istituzionale e sociale, in conformità ai principi costituzionali, comunitari, europei e sovranazionali che riconoscono i diritti innati delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuovendo la cooperazione fra i popoli e riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle genti.

3. La Provincia, in quanto Ente locale di secondo livello, esercita le proprie funzioni anche con finalità di servizio ai Comuni, alle Associazioni di Comuni e alle Unioni di Comuni, supporta la cooperazione fra tali enti del suo territorio, cura e rappresenta i loro interessi ed obiettivi anche presso l'Unione Europea, lo Stato e la Regione Lombardia.

4. La Provincia, nella elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, ricerca, promuove e sollecita la partecipazione dei Comuni, delle Associazioni di Comuni e delle Unioni di Comuni, sostenendo e favorendo altresì l'incontro ed il confronto degli stessi con le forze sociali, politiche, economiche, culturali e delle realtà di volontariato operanti sul territorio.

5. La Provincia ispira la propria azione al metodo della programmazione, con la partecipazione e la collaborazione dei Comuni, secondo le indicazioni dettate dall'Assemblea dei Sindaci, della Regione e degli altri enti locali, nonché di altri soggetti pubblici e privati. La Provincia ispira altresì la propria azione alla distinzione fra indirizzo politico e gestione amministrativa; alla separazione fra responsabilità politica e gestionale; alla collaborazione con soggetti pubblici e privati; all'imparzialità, trasparenza, equità, efficienza ed efficacia e semplificazione dell'attività amministrativa.

6. La Provincia riconosce e valorizza il pluralismo associativo, assumendolo come principio ispiratore della propria attività amministrativa.

La Provincia si avvale altresì, nell'attuazione delle scelte amministrative, degli apporti di partiti, sindacati, associazioni cooperativistiche, organizzazioni di categoria, istituzioni ed organizzazioni culturali e sociali. Valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni di volontariato, cooperativistiche senza speculazione privata.

7. L'appartenenza a partiti, sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce in alcun caso condizione né motivo di privilegio e di discriminazione, al fine del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'Amministrazione Provinciale in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

Art.2 Principi ispiratori

1. La Provincia di Mantova nell'esercizio delle funzioni previste nell'articolo precedente e nel perseguimento degli interessi della propria comunità ispira la propria azione ai principi di uguaglianza, di libertà, di pace, di solidarietà, promuovendo lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale.

2. La Provincia di Mantova, richiamandosi al principio di sussidiarietà svolge la propria azione nel pieno rispetto dell'autonomia delle comunità locali in un processo di trasformazione federale dello Stato italiano e dell'Unione Europea.

3. In particolare:

- promuove un equilibrato sviluppo del territorio, tutela e valorizza le risorse ambientali e naturali;

- valorizza e tutela le risorse culturali presenti sul territorio;

- promuove e concorre alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale con riferimento particolare ai soggetti più deboli;

- concorre, attraverso i propri programmi, alla promozione di azioni positive per garantire l'uguaglianza di diritti e favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e gli uomini, secondo i principi delle direttive e degli indirizzi della Comunità Europea in materia di parità;

- promuove lo sviluppo del territorio, tenendo conto del benessere dei bambini e delle bambine;

- promuove interventi atti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini immigrati. A coloro i quali ottengono la residenza è assicurato l'esercizio dei diritti di partecipazione;

- riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

Art. 3 Popolazione e territorio

1. La Provincia di Mantova comprende la popolazione ed il territorio dei Comuni che, sulla base delle leggi e della Costituzione, sono in essa ricompresi. Il territorio provinciale è il luogo in cui la comunità mantovana ha nel tempo costruito e sviluppato la propria storia ed i valori sociali, culturali ed economici che la caratterizzano.

2. La Provincia ha sede nel comune capoluogo di Mantova.

Art. 4 Servizi pubblici

1. Nell'ambito delle funzioni proprie o delegate, la Provincia assume, gestisce ed eroga servizi pubblici locali aventi per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, acquisisce o mantiene partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. A tal fine la Provincia favorisce forme associative e di cooperazione con gli altri enti locali o tra questi, secondo modalità e strumenti previsti dalla legge. La Provincia può partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

3. La Provincia riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico.

4. La Provincia conferma il principio della proprietà pubblica delle reti e della gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

5. La gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e con garanzia di tutela della concorrenza, di economicità, qualità ed efficienza.

Art. 5 Rapporti con Regione, Comuni, Unioni e altri enti

1. La Provincia impronta la propria attività, anche a servizio e rappresentanza dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni del proprio territorio, a criteri di cooperazione con l'Unione Europea, con lo Stato e con la Regione Lombardia, per garantire un efficiente sistema delle autonomie locali, nel rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà.

2. La Provincia concorre con i Comuni, con le Associazioni di Comuni e con le Unioni di Comuni, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La Provincia promuove, altresì, ogni forma di collaborazione con la Regione Lombardia, lo Stato, la Camera di Commercio, l'Università ed altri Enti Pubblici e di Diritto Pubblico, l'Unione Europea e le Organizzazioni Internazionali, nonché rapporti con Enti ed Organizzazioni Private.

Art.6 Gonfalone e Stemma

1. La Provincia ha propri stemma e gonfalone adottati ed approvati nei modi di legge.
2. Lo stemma della Provincia è troncato, semipartito e reca lo stemma della città di Mantova nel campo, lo stemma della città di Bozzolo a sinistra e lo stemma della città di Castiglione delle Stiviere a destra. E' circondato da una corona di fronde di quercia e di alloro con nastri, sostenuta da pigne ed è sormontato da una corona con rami intrecciati di quercia e di alloro.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di utilizzazione da parte di altri enti od associazioni, con autorizzazione del Presidente.
4. La Provincia di Mantova ha un proprio sigillo recante lo stemma approvato a norma di legge.
5. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art.7 Pari opportunità

La Provincia attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano il pieno ed effettivo esercizio dei diritti della persona.

Art. 8 Indirizzi operativi

1. La Provincia informa la propria attività alla distinzione tra determinazione e controllo dell'indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli Organi di governo, e gestione amministrativa ed attuazione degli obiettivi attribuite ai Dirigenti.
2. Realizza la propria organizzazione secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità gestionale.
3. Favorisce la partecipazione della Comunità provinciale alla formazione, attuazione e controllo delle proprie attività, con il metodo della concertazione.
4. Informa la propria azione amministrativa ai criteri della trasparenza amministrativa, anche al fine di impedire ogni possibile infiltrazione di carattere mafioso e criminale, provvedendo altresì ad assicurare, con idonei strumenti, la più ampia ed imparziale informazione.
5. Promuove rapporti con Enti Locali di altri Paesi, in particolare dell'Unione Europea, per il migliore esercizio dei propri compiti e funzioni.

6. Utilizza, nell' ambito delle proprie competenze, gli strumenti più adeguati per avviare interventi concreti di cooperazione, anche a sostegno di interventi di solidarietà nazionale ed Internazionale.

Titolo II

FUNZIONI, COMPITI, ZONE OMOGENEE E FORME DI INTERVENTO

Art. 9

Le funzioni della Provincia

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali, definite con legge nazionale, e funzioni delegate definite con legge regionale.
2. La Provincia esercita tali funzioni nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale e di quelle conferitele con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà
3. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.
4. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, con le Comunità Montane, con le Associazioni di Comuni e con le Unioni di Comuni, sulla base di programmi promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori individuati dalla legge.

Art. 10

Compiti di programmazione

1. La Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo costante della propria attività e, a tal fine, provvede o concorre a raccogliere i dati occorrenti, a formulare ipotesi, ad adottare proposte con particolare riferimento agli ambiti economico, territoriale ed ambientale.
2. In particolare la Provincia:
 - a) propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio, in coerenza con i programmi regionali, sentiti gli enti locali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, gli imprenditori e le parti sociali;
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
 - c) formula ed adotta, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni favorendo forme di collaborazione e associazione tra gli stessi;

3. La Provincia, inoltre, predispone e adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;

4. La Legge Regionale indica i criteri per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province.

Art. 11

Articolazione zone omogenee e competenze

1. La Provincia al fine di corrispondere alle esigenze dei Comuni, delle Associazioni di Comuni e delle Unioni individua, d'intesa con la Regione, zone omogenee e ne favorisce la costituzione, con organismi di coordinamento collegati agli organi della Provincia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Tale individuazione, orientata alla promozione del territorio ed alla attrazione di risorse per lo sviluppo, avviene in base alla natura dei luoghi, al patrimonio, alle infrastrutture ed ai servizi esistenti, ed esplicitando per ogni zona le sue principali vocazioni ed i suoi obiettivi strategici, anche in correlazione alle previsioni del Piano Territoriale regionale e dell'Agenda Strategica dell'Unione Europea.

3. Le zone omogenee sono aggregazione di comuni per l'erogazione dei servizi su scala intercomunale e livelli aggregativi per la gestione delle attività di programmazione ed erogazione di servizi della provincia.

4. Esse non sono enti, ma livelli di semplificazione e ottimizzazione amministrativa con lo scopo di consentire lo svolgimento coordinato di funzioni a beneficio dei comuni, delle associazioni di comuni e delle unioni, di semplificare e rendere più efficienti i rapporti amministrativi tra gli enti e di ottimizzare le risorse umane ed economiche, assicurando la rappresentanza degli organi di governo.

Art.12

Collaborazione con altre Province

1. La Provincia, al fine di favorire processi di integrazione fra zone di sua competenza e zone ricadenti nel territorio di Province limitrofe che richiedano un coinvolgimento unitario in processi di riassetto economico e territoriale, può stipulare convenzioni e accordi di programma.

Può stipulare accordi o convenzioni anche con altre Province interessate per l'attivazione di forme di cooperazione e coordinamento.

2. Le forme di collaborazione e di coordinamento sono volte in particolare alla formazione di atti di programmazione e di sviluppo, nonché, alla realizzazione di opere ed all'erogazione di servizi in comune, nelle forme previste dalle leggi vigenti

3. In armonia con l'idea di unità dell'Europa intrattiene rapporti culturali e sociali con province di altre nazioni.

Art.13 **Collaborazione con i Comuni**

1. La Provincia collabora e supporta i Comuni per favorire il miglioramento qualitativo e quantitativo della loro azione, riferendosi anche a zone che presentino caratteri di omogeneità.

2). A tale scopo, la Provincia, in particolare:

a) promuove assemblee dei rappresentanti dei Comuni e degli ambiti territoriali per il coordinamento degli strumenti programmatici di settore;

b) formula, in collaborazione con i Comuni, programmi di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, provvedendo nell'ambito delle proprie competenze funzionali, direttamente alla loro realizzazione, oppure coordinando e, se del caso, incentivando, con risorse proprie, gli interventi attuativi comunali;

c) istituisce, nell'ambito dei propri servizi, strutture di collegamento e supporto tecnico-amministrativo per l'attività dei comuni;

d) stipula convenzioni per l'utilizzazione da parte dei Comuni dei servizi e delle strutture di cui alle lettere c), nonché, di altre strutture organizzative ove tale utilizzazione risulti compatibile con le funzioni fondamentali di competenza provinciali;

e) stipula convenzioni per l'utilizzazione da parte della Provincia di strutture organizzative comunali atte a consentire il decentramento dei servizi provinciali.

Art. 14 **Revisione dello Statuto**

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

2. La revisione dello Statuto é deliberata dall'Assemblea dei Sindaci con le procedure previste per la sua approvazione. Le proposte di revisione respinte dall'Assemblea dei Sindaci non possono essere rinnovate prima di un anno dalla reiezione.

Art. 15 **Regolamenti**

1. La Provincia, per l'esercizio delle funzioni e per quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, adotta appositi regolamenti.

2. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Provinciale su proposta formulata dal Presidente.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

4. I nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto sono approvati da parte dell'organo competente entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo Statuto.

Titolo III ORGANI

Art. 16 Organi della Provincia

1. Sono organi della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

2. Le competenze degli organi della Provincia sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 17 Elezione del Consiglio

1. L'elezione del Consiglio Provinciale e la durata in carica sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali sino all'atto della proclamazione del nuovo consiglio, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Per quanto attiene ai casi di ineleggibilità od incompatibilità, originaria o sopravvenuta, valgono le disposizioni di legge in proposito.

Art.18 Ruolo e Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano la comunità provinciale senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri hanno il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione ed emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento; la risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria.

3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.

4. I consiglieri sono tenuti all'obbligo della riservatezza nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e al rispetto della disciplina sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 19 **Decadenza e dimissioni dei consiglieri**

1. I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a numero tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza è deliberata dal Consiglio, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative, secondo le modalità previste dal presente articolo.

3. Le assenze dei consiglieri dalle sedute del Consiglio devono essere giustificate per iscritto o per via telematica al Presidente del Consiglio entro la seduta del Consiglio stesso e comunque non oltre i successivi tre giorni.

La decadenza viene dichiarata dal Presidente del Consiglio nella seduta successiva a quella nella quale le assenze ingiustificate hanno raggiunto il numero previsto, previa la contestazione della proposta di decadenza.

4. Entro il decimo giorno successivo all'ultima assenza non giustificata, il Presidente del Consiglio invia formale contestazione scritta al consigliere interessato, il quale, entro il decimo giorno successivo al ricevimento, ha facoltà di presentare per iscritto, le proprie eventuali giustificazioni.

5. Il Consiglio, assume le conseguenti decisioni, con deliberazione da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 20 **Articolazioni del Consiglio Provinciale**

1. Sono articolazioni del Consiglio Provinciale il Presidente, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo e, ove costituite, le Commissioni Consiliari.

Art. 21
Presidenza del consiglio

1. Il Presidente della Provincia ha anche la rappresentanza del Consiglio, di cui esprime le sensibilità e gli orientamenti sui temi generali di carattere politico, sociale, economico e culturale.

2. Compete inoltre al Presidente della Provincia:

- presiedere e convocare il Consiglio Provinciale e la Conferenza dei Capigruppo;
- fissare la data e predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento;
- attivare il lavoro delle Commissioni Consiliari e riceverne le conclusioni, operando perché l'azione amministrativa non abbia a risentire di ritardi e rallentamenti;
- aprire, dirigere, coordinare e dichiarare chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;
- ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso del pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
- accerta che le proposte di deliberazione presentate al Consiglio siano munite dei pareri e della attestazione previsti dalla legge;
- assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo.

4. Il Presidente, nell'adempimento delle proprie funzioni, utilizzando le prerogative e i poteri della sua carica, assicura che il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento dei suoi lavori avvengano nel rispetto del Regolamento e dei diritti di ogni Consigliere e siano finalizzati al buon andamento dell'attività amministrativa della Provincia.

5. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente della Provincia ed in sua assenza dal Consigliere Provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base del criterio di ponderazione.

Art. 22
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppo secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. Il Presidente assicura ai gruppi consiliari, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, persone e servizi tenendo presente le esigenze comuni a ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

Art. 23 **Conferenza Capigruppo**

1. E' istituita la Commissione dei Capigruppo denominata "Conferenza" quale organo consultivo del Presidente in particolare per la definizione degli ordini del giorno consiliari e per tutte le altre questioni che saranno sottoposte all'attenzione della Conferenza stessa.

2. In attesa che vengano costituite le commissioni consiliari o nel caso in cui il Consiglio non ritenga di costituire questi organismi, alla conferenza è attribuita la trattazione e l'approfondimento delle questioni che il regolamento del consiglio attribuisce alle commissioni consiliari.

3. La conferenza può esprimere pareri e valutazioni, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio, su tutte le materie di competenza del Consiglio stesso.

4. Alla Conferenza dei Capigruppo sono invitati e possono partecipare tutti i consiglieri provinciali.

Art. 24 **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio può costituire Commissioni Consiliari permanenti con funzioni istruttorie e consultive sugli atti sottoposti alle deliberazioni del Consiglio.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze le Commissioni possono verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dei decreti del Presidente, nonché, l'attività della Provincia e degli enti, aziende ed organismi a cui la Provincia partecipa, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

3. Le Commissioni permanenti sono costituite con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.

4. I consiglieri delegati hanno facoltà di partecipare alle sedute delle Commissioni e debbono intervenire, se richiesti; partecipano, inoltre, su richiesta della Commissione medesima il segretario generale, i dirigenti della Provincia e gli amministratori e i dirigenti di enti, aziende ed organismi a cui la Provincia partecipa.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni possono avvalersi, nei modi stabiliti dal Regolamento, della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione.

6. Le Commissioni possono procedere ad audizioni con le modalità previste dal regolamento.

7. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento e con deliberazione votata a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni Consiliari speciali con il

compito di esperire indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione e riferire all'Assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle Commissioni sono portati a conoscenza del pubblico nelle forme indicate dal regolamento.

9. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art. 25 **Commissione Pari Opportunità**

1. E' istituita presso la Provincia la Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni dirette ed indirette nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.

2. La Commissione di cui al precedente comma, regolamerterà le proprie competenze e la propria attività.

Art. 26 **Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio Provinciale é l'organo di indirizzo e di controllo della Provincia e nella sua attività assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi disposti dalla legge.

2. Il Consiglio Provinciale ha le seguenti competenze fissate dalla legge:

a) propone lo Statuto all'Assemblea dei Sindaci;

b) approva regolamenti, piani e programmi;

c) adotta, su proposta del Presidente, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci;

d) approva in via definitiva i bilanci dell'ente, a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci con il quorum richiesto dalla legge;

e) approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente.

E' competente altresì all'adozione degli atti fondamentali indicati dall'articolo 42 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali e dalle successive eventuali modificazioni o integrazioni.

3. In presenza di ragioni di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, limitatamente alle variazioni di bilancio, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 27

Nomine di competenza del Consiglio

1. Le nomine di spettanza del Consiglio Provinciale sono ispirate a criteri di competenza professionale e gestionale e di trasparenza nelle designazioni.
2. Devono in ogni caso essere garantite forme di pubblicità preventiva al fine di consentire, oltre che ai Consiglieri, agli Ordini e Collegi Professionali, alle Associazioni economiche e sindacali, alle Associazioni dei cittadini di formulare proposte di candidatura.

Art. 28

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Presidente con avvisi scritti.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, è trasmesso ai Consiglieri almeno tre giorni liberi, di cui uno almeno feriale, prima di quello stabilito per la seduta. L'avviso è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere.
4. In caso di urgenza il Consiglio Provinciale si riunisce straordinariamente con preavviso di ventiquattro ore.
5. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Provinciale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
6. Il funzionamento del Consiglio Provinciale, oltre che per legge, è stabilito da apposito regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art.29

Processi verbali delle deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti a cura della Segreteria Generale; essi debbono indicare almeno sinteticamente i punti principali della discussione ed il numero dei voti espressi.
2. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.
3. Ogni membro ha diritto a che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo ed ha diritto di chiedere le opportune rettifiche, nella seduta immediatamente successiva a quella del Consiglio in questione.

Art. 30

Rappresentanza presso enti, aziende ed istituzioni.

1. Al fine di svolgere un efficace controllo e coordinamento sulla rispondenza fra le direttive del Consiglio Provinciale e le attività di enti, aziende ed istituzioni, la Provincia nomina, presso gli organi di amministrazione di questi ultimi, i propri rappresentanti.
2. E' consentito al Presidente della Provincia e ai consiglieri ricoprire incarichi presso enti, istituzioni, aziende dipendenti, partecipate o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia che non perseguano fini di lucro, salvo esclusioni previste nei rispettivi statuti o per ragioni ostative di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.

Art. 31

Assemblea dei sindaci, composizione e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dal Presidente che la presiede e da tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Mantova.
2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi, di indirizzo e di controllo, che esplica mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione sottoposte dal Consiglio Provinciale, nonché con possibilità di inviare al Presidente della Provincia ed ai Consiglieri Provinciali proprie proposte e risoluzioni.
3. Approva o respinge, anche con raccomandazioni e/o risoluzioni, lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
4. Esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio adottati dal Consiglio Provinciale con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
5. I Sindaci possono delegare a partecipare all'Assemblea in loro sostituzione solamente i componenti dei propri Consigli.
6. L'Assemblea svolge anche funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio Provinciale.
7. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.
8. Al fine di facilitare la più ampia partecipazione dei Comuni all'indirizzo politico dell'Amministrazione provinciale, il Presidente della Provincia può convocare l'Assemblea dei Sindaci anche per articolazioni territoriali funzionali al processo di consultazione, individuandole con proprio decreto.

Art. 32

Convocazione e lavori

1. L'Assemblea dei Sindaci é convocata su invito del Presidente recante l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a trenta giorni, quando lo richiedano almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

3. Le adunanze di regola si svolgono nella sede della Provincia ma possono svolgersi anche in altra sede nel territorio provinciale.

4. Le sedute sono presiedute dal Presidente che disciplina lo svolgimento dei lavori.

5. Il Presidente, in tale sua funzione, è assistito dal Segretario che redige i verbali dell'adunanza o, in caso di sua assenza, dal vice Segretario.

6. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente. Le sedute di seconda convocazione sono valide con la presenza del 30% dei Comuni compresi nella provincia rappresentante il 40% della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

7. Le delibere dell'Assemblea dei Sindaci sono valide se assunte con la maggioranza del quorum previsto, rispettivamente, per la prima e per la seconda convocazione. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative, ove previste.

8. L'Assemblea dei Sindaci approva lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con decisioni assunte con voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

9. L'Assemblea dei Sindaci esprime il proprio parere in relazione all'approvazione degli schemi di bilancio con i voti che rappresentano almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

10. La disciplina dei lavori dell'Assemblea dei Sindaci è regolata, per quanto compatibile, dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 33

Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è eletto secondo le modalità previste dalla legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti ed indice i referendum popolari.

3. In particolare, il Presidente:

-mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Consiglieri;

- indirizza ai Consiglieri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica, in ordine agli atti che riguardano la politica generale;

- promuove l'azione dei Consiglieri per assicurare che le aziende, i consorzi e le istituzioni svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo Statuto e dagli atti fondamentali del Consiglio Provinciale;

- provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, società di diritto privato, dove la Provincia è rappresentata, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai Regolamenti provinciali;

4. Il Presidente, inoltre, emana, salvo delega, gli atti che le leggi regionali e statali attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto o da regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.

5. Il Presidente promuove le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto.

6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 34

Vicepresidente e consiglieri delegati

1 Il Presidente della Provincia può nominare, dandone comunicazione al Consiglio, un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e che esercita le funzioni ad esso delegate dal Presidente.

2 Il Vicepresidente decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente.

3 Il Presidente può, dandone comunicazione al Consiglio, nominare uno o più consiglieri delegati, definendo l'ambito delle deleghe conferite. La delega non può in ogni caso comportare attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria o che comunque impegni l'amministrazione verso l'esterno.

4 I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Presidente e collaborano col Presidente nell'ambito delle politiche e delle attività delegate.

5. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale e a cui possono essere invitati i dirigenti o i responsabili degli uffici interessati.

6. Il Presidente può revocare il Vicepresidente e i consiglieri delegati, oppure singole deleghe conferite agli stessi, dandone comunicazione al Consiglio.

Art.35

Decadenza, sostituzione, revoca e dimissioni del Presidente

1. In casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, si procede alla nuova elezione del Presidente.

2. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere Provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione.

3. Il Vice Presidente, ed in sua assenza il Consigliere Provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

4. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Provinciale.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE, UFFICI E PERSONALE

Art.36

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale esercita le competenze che gli sono assegnate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti ed assiste gli Organi della Provincia nell'azione amministrativa. La durata dell'incarico non può superare il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario Generale continua ad esercitare le funzioni fino alla sua eventuale sostituzione.

2. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

3. La ripartizione fra i dirigenti della competenza ad emanare gli atti ed i provvedimenti, ove non sia disposta da norme regolamentari, é fatta dal Segretario Generale, cui compete la risoluzione dei conflitti di competenza tra i dirigenti.

4. Il segretario generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dal Presidente e sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente. Egli risponde direttamente al Presidente del proprio operato.

5. Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento in armonia con le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Svolge ogni altra funzione conferitagli dal Presidente o attribuitagli dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.37

Vice Segretario Generale

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, viene prevista e disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la figura del Vice Segretario.

Art. 38

Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il regolamento disciplina i casi in cui il Segretario Generale esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

4. Il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta del Segretario generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo o a tempo determinato, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché per la costituzione di rapporti dirigenziali a tempo determinato.

Art.39

Rappresentanza processuale

1. Fermo il generale potere di rappresentanza istituzionale assegnato al Presidente della Provincia dalla legge, secondo il modello di riparto delle competenze previsto dall'ordinamento giuridico e dal presente statuto, rientrano nell'ambito delle competenze gestionali dirigenziali anche quelle concernenti il contenzioso, la promozione e la

resistenza alle liti, nelle materie di rispettiva competenza, con il potere di rappresentare l'amministrazione in giudizio e di transigere le controversie.

2. La rappresentanza processuale, compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti spetta al Presidente in caso di contenziosi riguardanti atti emanati dagli organi di governo di indirizzo politico- amministrativo propri del Consiglio o dello stesso Presidente, o in caso di azioni giudiziali a tutela o difesa dell'immagine e del ruolo istituzionale dell'ente e dei suoi apparati.

Art. 40

Nomina e revoca amministratori in Enti strumentali

1. Gli amministratori degli enti strumentali della Provincia sono nominati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di una comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il Presidente della Provincia può revocare gli amministratori nominati negli enti strumentali per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, per inosservanza degli indirizzi politici e programmatici dell'Amministrazione.

Art.41

Accordi di programma

1. La Provincia per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, programmi che richiedano l'azione integrata e coordinata di Province o altri soggetti pubblici, può promuovere o stipulare accordi di programma.

PARTE II

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 42

Contabilità e bilancio

1. La Provincia nell'ambito della finanza pubblica, il cui ordinamento è riservato alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia, è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Titolo I

FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 43

Controllo di Gestione

1. La Provincia istituisce un ufficio di "controllo di gestione" al fine di una periodica verifica della economicità di gestione rispetto ai mezzi profusi ed agli obiettivi raggiunti, anche con riferimento a standard preventivamente determinati.

2. Il controllo di gestione prevede la sistematica valutazione della efficienza e della efficacia della spesa attraverso la relazione periodica dei dirigenti responsabili delle strutture di competenza sull'andamento economico/funzionale delle stesse.

3. Il Consiglio Provinciale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica della Provincia anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive al Presidente, ai revisori del conto, al Segretario, ed ai dirigenti responsabili delle unità organizzative sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 44 **Controllo interno**

1. La Provincia nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il sistema dei controlli interni, disciplinato da apposito regolamento, è attuato nel rispetto del principio di distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

2. Il controllo interno è funzionale all'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, adottato ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 45 **Revisori dei conti**

1. Il Presidente nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, secondo procedure, termini e modalità di legge. Per quanto attiene la ineleggibilità ed alla incompatibilità, si applicano le disposizioni di legge.

2. L'attività dei revisori è improntata all'imparzialità ed all'indipendenza, ai principi di collegamento e cooperazione tra gli Organi istituzionali e la struttura organizzativa della Provincia.

3. Il Collegio dei revisori dei conti collabora alla funzione di indirizzo e controllo, propria del Consiglio Provinciale, per migliorare la produttività della spesa pubblica dell'Ente.

4. Il Collegio dei revisori dei conti, o uno di loro da questi delegato, può partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci con facoltà di prendere parola, a richiesta del Presidente.

5. Il Collegio dei revisori dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, notizie ed informazioni e convocare i dirigenti e il Segretario Generale.

6. Il Collegio dei revisori dei conti può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in enti, istituti o aziende alle quali la Provincia stessa eroghi un contributo o partecipi finanziariamente.

7. Le funzioni dei revisori dei conti possono essere estese a certificazioni contabili cui l'ente sia tenuto per particolari disposizioni di leggi speciali o di regolamento.

Art. 46
Demanio e Patrimonio

1. La Provincia ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, la cui gestione é esercitata nelle forme di legge e regolamentari.

2. Tutti i beni della Provincia devono essere inventariati in conformità alle norme vigenti.

PARTE III
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.47
Principi

1. E' garantita la pubblicità degli atti e la trasparenza delle procedure.

2. La Provincia assicura il diritto dei cittadini all'informazione e realizza idonee forme di comunicazione sull'attività propria e degli enti, aziende ed organismi da essa controllati e sui referendum provinciali, anche attraverso l'impiego di adeguate professionalità e dei mezzi di comunicazione di massa dell'informatica e della telematica.

3. La Provincia rende effettivo tale diritto, oltre che nei modi stabiliti dal presente Statuto, anche mediante l'utilizzo delle pubblicazioni ufficiali, della stampa e di altri mezzi di comunicazione.

Art. 48
Partecipazione popolare

1. La Provincia garantisce e promuove la partecipazione della comunità provinciale e delle libere forme associative all'attività dell'Ente.

2. La partecipazione si svolge prioritariamente presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini, anche attraverso le Aree Omogenee o le altre entità territoriali.

3. Per rendere compiuta la partecipazione della comunità provinciale e delle libere associazioni all'attività dell'Amministrazione, il regolamento può prevedere forme e modalità di consultazione della popolazione prima dell'adozione da parte del Consiglio Provinciale di atti e provvedimenti d'interesse generale.

4. I Comuni ed i cittadini, singoli o associati, residenti nella provincia possono rivolgere petizioni al Presidente per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi secondo le disposizioni fissate dal regolamento.

Titolo II

TRASPARENZA E ACCESSO

Art. 49

Diritto di accesso agli atti e accesso civico

1. La Provincia assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso quale strumento di contrasto alla corruzione.
2. In conformità alla legislazione vigente e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia si dota di un regolamento per l'accesso che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla piena conoscibilità delle informazioni pubbliche, di atti e documenti.
3. In conformità alle norme vigenti la Provincia adotta e aggiorna annualmente una sezione Trasparenza e Integrità, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, contenente le misure, i modi e le iniziative volti ad assicurare un adeguato livello di trasparenza dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente, mediante la pubblicazione di documenti, dati e informazioni nella specifica sezione del Sito Istituzionale.
4. La Provincia assicura a chiunque l'esercizio dell'accesso civico "semplice" e "generalizzato" regolati dal primo e secondo comma dell'articolo 5 del decreto trasparenza. Il Diritto di accesso, in tutte le forme riconosciute dalla legge è soggetto ai limiti e alle eccezioni previste dall'ordinamento giuridico declinate nei regolamenti interni di disciplina degli istituti.

Art. 50

Referendum

1. Il Consiglio Provinciale può indire referendum su materie di esclusiva competenza della Provincia, anche solo in una delle zone omogenee del territorio provinciale, preferibilmente mediante tecnologia digitale, con modalità che garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.
2. I referendum devono essere indetti, previa deliberazione del Consiglio Provinciale, quando lo richiedano almeno l'1% degli aventi diritto ad esprimere il voto nel referendum provinciale, con firme raccolte nelle forme di legge. Le zone omogenee possono definire le modalità operative di questa consultazione referendaria.
3. Non si può procedere, salvo che per le consultazioni on line, a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della provincia o della zona omogenea e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della provincia e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Non possono essere sottoposti a referendum i piani di investimento, i piani di coordinamento territoriale, il bilancio della Provincia, le deliberazioni riguardanti l'applicazione dei tributi e di approvazione di tariffe e di assunzione di mutui e prestiti obbligazionari.

7. Il regolamento disciplinerà l'ammissibilità e lo svolgimento dei referendum a cui avranno diritto a partecipare cittadini italiani e stranieri residenti nella Provincia regolarmente soggiornanti in Italia, come previsto dall'art.2 comma 3° del presente Statuto. Il Regolamento può prevedere, per determinate materie, il diritto a partecipare al referendum dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno.

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, composto da n. 51 articoli, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo online del sito istituzionale della Provincia.